

**REGOLE PER L'APPLICAZIONE
DEL PROTOCOLLO PER L'AVVIO
DELL'INTEGRAZIONE DELLE EX
BANCHE VENETE IN INTESA SANPAOLO
- PIANO DI RIDUZIONE DEL PERSONALE
- ARTICOLO 4 LETT. A)**

Struttura Responsabile del documento:
Area di Governo Chief Operating Officer
Divisione Banca dei Territori

Destinatari:
Divisione Banca dei Territori - Direzione Regionale ex Banche Venete

Percorso: ARCO – Regole – Gestione risorse – Gestione risorse umane

Decorrenza: Luglio 2017

1. PRINCIPI GENERALI

Con il Protocollo sottoscritto in data 13 luglio 2017 tra Intesa Sanpaolo – anche nella sua qualità di Capogruppo - e le Segreterie Nazionali e le Delegazioni Sindacali di Gruppo è stato definito l'avvio del percorso di integrazione del personale delle ex Banche Venete nel Gruppo Intesa Sanpaolo a seguito dell'operazione di acquisto di certe attività, certe passività e certi rapporti giuridici da parte di Intesa Sanpaolo in forza del contratto firmato con i Commissari Liquidatori successivamente al Decreto Legge nr. 99 del 25 giugno 2017.

La validità delle intese raggiunte, che allo stato rappresentano la fonte di riferimento per la regolamentazione dei rapporti di lavoro del personale del perimetro ex Banche Venete, per quanto immediatamente operative, resta subordinata alla conversione in Legge del decreto, nei termini ed alle condizioni stabilite dal contratto tra Intesa Sanpaolo ed i Commissari Liquidatori.

Il Protocollo ha definito i primi passi del percorso di integrazione determinando, nel rispetto delle prescrizioni delle Autorità europee ed italiane connesse all'operazione, le prime necessarie misure individuate, tra le altre, nella definizione dei criteri per procedere all'uscita su base volontaria di circa 4.000 persone del Gruppo Intesa Sanpaolo, di cui almeno 1.000 appartenenti al personale del perimetro delle ex Banche Venete.

Con l'intento di attenuare quanto più possibile le ricadute sul piano sociale conseguenti alle prescrizioni delle Autorità europee ed italiane in tema di riduzione degli organici, è stato deciso il ricorso, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito" (di seguito Fondo di Solidarietà) di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e successive modifiche ed integrazioni, compreso il Decreto Interministeriale del 3 aprile 2017 n. 98998, alle condizioni e regole di seguito specificate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

In conformità a quanto definito al capitolo 4. lett. a) del Protocollo per l'avvio dell'integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo, quanto di seguito definito trova applicazione nei confronti del personale dipendente confluito nel Gruppo Intesa Sanpaolo dalle ex Banche Venete - perimetro Italia - in data 26 giugno 2017 per effetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge nr. 99 del 25 giugno 2017, come specificamente dettagliato ad esito della *due diligence* in corso ed in particolare al personale dipendente da:

- ex Banca Popolare di Vicenza
- ex Veneto Banca
- Banca Nuova
- Banca Apulia
- SEC
- Servizi Bancari

alla data del 25 giugno 2017.

3. REGOLE APPLICATIVE

AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE

Ai fini dell'applicazione del Protocollo, il Personale nato entro il 31 dicembre 1963 compreso dovrà fornire entro il 15 settembre 2017, ove non già trasmesso in occasione di precedenti accordi aziendali e/o di Gruppo sottoscritti presso le società del perimetro ex Banche Venete, copia dell'ECOCERT unitamente alla documentazione attestante la previsione della data di

accesso al trattamento pensionistico reperibile sul sito INPS (Servizi online – La mia Pensione), ove disponibile.

L'ECOCERT andrà anche trasmesso nuovamente unitamente alla citata documentazione nel caso siano intervenute variazioni alla propria posizione contributiva (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, riscatti di periodi scoperti o della laurea conseguita, ricongiunzioni di periodi in altre gestioni previdenziali, richiesta di riconoscimento del servizio militare) successivamente alla trasmissione fatta a seguito dei precedenti accordi aziendali e/o di Gruppo.

L'ECOCERT e la citata documentazione dovranno essere trasmessi entro il 15 settembre 2017 al fax n. 011/0931341 all'attenzione di Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. - Ufficio Amministrazione del Personale.

In caso di mancato riscontro nei termini suddetti ovvero di segnalazioni non conformi ai dati reali la Società-datore di lavoro potrà assumere i provvedimenti del caso.

PERSONALE CHE HA MATURATO O MATURERÀ IL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017

Per il personale non dirigente che abbia già maturato o che maturerà entro il 31 dicembre 2017 compreso i requisiti pensionistici per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dall'A.G.O. e che non abbia già richiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti accordi aziendali e/o di Gruppo sottoscritti presso le società del perimetro ex Banche Venete - tenuto conto dell'impossibilità di accesso al Fondo di Solidarietà o del limitato periodo per cui potrebbe fruirne - la richiesta di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro alle scadenze e con le modalità di seguito indicate va effettuata inviando in originale il modulo allegato B alle presenti Regole (compilato in tutti i campi, datato e firmato) ad Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. – Ufficio Amministrazione del Personale – Via Toledo, 177/178 - 80134 Napoli, anticipandone una copia via fax al n. 011/0931341:

La risoluzione del rapporto di lavoro avverrà:

- a decorrere dal 30 settembre 2017, qualora il personale non dirigente abbia già conseguito, a tale data, i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dall'A.G.O.;
- alla fine dell'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del trattamento pensionistico, qualora il personale non dirigente maturi i requisiti stabiliti dalla legge per conseguire la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dall'A.G.O. successivamente al 1° ottobre 2017 ed entro il 31 dicembre 2017.

Le richieste presentate avranno efficacia immediata e diretta, senza necessità di alcuna ulteriore attività da parte dell'Azienda, la quale si limiterà a prendere meramente atto della volontà dichiarata dagli interessati e del fatto che i requisiti previdenziali individuali rientrino nei termini indicati.

A seguito della sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale per perfezionare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla data come sopra definita, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia, in entrambi i casi sopra indicati sarà riconosciuto un importo lordo equivalente all'indennità di mancato preavviso nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 77 lett. b) del CCNL 31 marzo 2015, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Il dipendente, anticipatamente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, dovrà fruire di tutte le ferie, ex festività e permessi maturati.

PERSONALE CHE MATURA IL DIRITTO A PENSIONE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2017 ED ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024

Con l'intento di attenuare quanto più possibile le ricadute sul piano sociale, è stata definita una "offerta al pubblico" formulata dalla Società datore di lavoro al fine di accedere alle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà" [art. 5, comma 1, lett. b) D.l. 28 luglio 2014 nr. 83486 e successive modifiche ed integrazioni, compreso quelle previste dal D.l. 3 aprile 2017 nr. 98998.

Ciascuna Società datore di lavoro del personale definito al punto 2. che precede, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1336 c.c., offre pertanto al personale non dirigente che matura i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. successivamente al 31 dicembre 2017 ed entro il 31 dicembre 2024, e che non abbia già richiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti accordi aziendali e/o di Gruppo sottoscritti presso le società del perimetro ex Banche Venete, la possibilità di risolvere il proprio rapporto di lavoro consensualmente ed in maniera irrevocabile - senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti - con decorrenza dalla data del 31 dicembre 2017, per accedere alle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà" e percepire, al termine del periodo di permanenza nel Fondo stesso, il conseguente trattamento pensionistico previsto dall'Assicurazione Generale Obbligatoria.

E' facoltà della Società anticipare, rispetto alla predetta data del 31 dicembre 2017, la data di risoluzione del rapporto di lavoro al 30 settembre 2017, 31 ottobre 2017 ovvero 30 novembre 2017 (date ciascuna da intendersi come ultimo giorno di servizio). Nel caso in cui intenda avvalersi della sopraindicata facoltà, la Società farà pervenire all'interessato apposita comunicazione scritta.

L'accettazione da parte del personale destinatario dell'"offerta al pubblico" va trasmessa in originale utilizzando il modulo allegato A alle presenti regole (compilato in tutti i campi, datato e firmato), ad Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. – Ufficio Amministrazione del Personale – Via Toledo, 177/178 - 80134 Napoli, anticipandone una copia via fax al n. 011/0931341.

L'accettazione ha efficacia immediata e diretta, senza necessità di alcuna ulteriore attività da parte dell'Azienda, la quale si limiterà a prendere meramente atto della volontà dichiarata dagli interessati e del fatto che i requisiti previdenziali individuali rientrino nei termini indicati. Si procederà inoltre alla sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale per perfezionare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla data come sopra definita, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia.

Il dipendente, anticipatamente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, dovrà fruire di tutte le ferie, ex festività e permessi maturati.

* * * * *

Al personale che cesserà dal servizio per accedere alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà" e per fruire delle prestazioni a carico di detto fondo in forma rateale:

- sarà assicurata la copertura sanitaria fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O., ovvero da altre forme di previdenza di base, alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia

- per la parte a carico dell'Azienda) in essere al momento della cessazione, ovvero altra copertura sanitaria con oneri equivalenti;
- qualora iscritto a forme di previdenza a prestazione definita, il periodo di permanenza nel "Fondo di Solidarietà" è considerato valido ai fini della maturazione del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico stabilito nei rispettivi ordinamenti ove statutariamente previsto;
 - saranno garantite le condizioni bancarie e creditizie agevolate in essere alla data di cessazione sino alla data di percepimento del trattamento A.G.O.

L'Azienda inoltre accoglierà, nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, la domanda di ripristino del lavoro a tempo pieno, da formularsi da parte del personale con rapporto di lavoro part time che intenderà accedere al "Fondo di solidarietà". Tali domande andranno indirizzate unitamente all'accettazione all'"offerta al pubblico" ad Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. – Ufficio Amministrazione del Personale – Via Toledo, 177/178 80134 Napoli, anticipandone una copia via fax al n. 011/0931341.

* * * * *

Il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici di cui alle presenti regole viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del Protocollo 13 luglio 2017 e, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di solidarietà le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell'eventuale relativo onere all'Azienda.

* * * * *

Entro la fine del mese di settembre 2017 sarà verificato il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli organici previsto per il perimetro ex banche venete e, in caso contrario, saranno ricercate da Intesa Sanpaolo e dalle OO.SS. le conseguenti misure e gli strumenti atti a conseguire detto obiettivo.

Allegato

[Modulo Allegato A](#)

[Modulo Allegato B](#)